

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

• ORDINANZA DELLA CASSAZIONE

Rimborsi Iva senza sanzioni

I giudici hanno stabilito che la sanzione per omesso versamento non è applicabile al rimborso non dovuto

di **Daniele Hoffer**

Qualora il rimborso Iva ottenuto risulti non spettante, in tutto o in parte, non va comunque applicata la sanzione per omesso versamento di imposta; questo è, in sintesi, quanto ha stabilito la Corte di cassazione, Sezione tributaria, con l'ordinanza n. 15938 depositata il 6 luglio scorso.

La decisione dei giudici trae origine da un ricorso presentato da un contribuente che, ottenuto un rimborso Iva non dovuto, ha ricevuto poi un atto di contestazione con il quale era stata applicata la sanzione prevista per l'omesso o insufficiente versamento dell'imposta.

Si ricorda che le principali condizioni per chiedere il rimborso Iva sono l'acquisto dei beni ammortizzabili (la richiesta di rimborso va riferita all'ammontare dell'Iva relativa all'acquisto di beni strumentali), la richiesta di rimborso del credito Iva maturato qualora l'aliquota media delle operazioni passive risulti superiore a quella delle operazioni attive maggiorata del 10% (senza considerare acquisti o cessioni di beni strumentali), oppure si può chiedere il rimborso del minor credito Iva annuale del triennio a credito.

Gli sbagli degli agricoltori

Errore frequente nel settore agricolo è, ad esempio, la richiesta di rimborso dell'Iva pagata per lavori di costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria di fabbricati, da parte di colui che utilizza l'immobile per la propria attività e sostiene le spese delle opere eseguite, ma non risulta però proprietario degli stessi. Se gli immobili non sono di proprietà, ma utilizzati, ad esempio, in affitto o comodato (caso tipico, il figlio che utilizza gli immobili dei genitori, o la società semplice che utilizza

i beni di proprietà dei singoli soci) può essere chiesto il rimborso dopo che si risulta a credito Iva per un triennio (salvo la sussistenza delle eventuali altre condizioni), ma non subito come bene strumentale ammortizzabile poiché, non essendo di proprietà, non può essere considerato tale e dovrà essere restituito al proprietario al termine dell'utilizzo.

Il rimborso dell'imposta può essere chiesto, come bene ammortizzabile, solo per la parte di spesa riferita a beni che sono amovibili rispetto all'immobile stesso, conservando la propria autonomia. Ad esempio, nel caso di installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un fabbricato strumentale in affitto per svolgere attività di produzione e vendita di energia, il rimborso immediato dell'Iva come bene strumentale si potrebbe richiedere se l'impianto risulta non integrato, ovvero se potrebbe risultare amovibile rispetto all'immobile conservando la propria autonomia, ovvero se riutilizzabile autonomamente; lo stesso criterio di analisi va seguito per tutte le tipologie di opere eseguite.

Si potrebbe verificare che, a seguito della richiesta, l'Agenzia delle entrate eroghi il rimborso, salvo poi che il contribuente si veda a seguito dei controlli eseguiti nei termini successivi applicare la sanzione se il rimborso risultasse non dovuto, o per la parte dello stesso che risulta non spettante.

Ora, invece, i supremi giudici nella decisione sanciscono il principio per cui la citata sanzione per omesso versamento non è applicabile al rimborso non dovuto in quanto i due casi sono diversi e il fatto è riconducibile a un errore dell'Ufficio (che non ha verificato con attenzione la spettanza del rimborso per eventualmente negarlo) prima che a un comportamento del contribuente.

In merito all'ipotesi di rimborso dell'Iva afferente l'acquisto (o costruzione) di beni immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa, ammessi alla procedura dell'ammortamento, si è espressa anche l'Agenzia delle entrate con la risoluzione ministeriale 27-12-2005 n. 179/E, evidenziando anch'essa quanto finora detto, ovvero stabilendo nel caso particolare che, le spese sostenute per la costru-

zione di un fabbricato su terreno di terzi pur sopportate dall'azienda che ha in uso il bene, essendo riferite a un bene asservito a un immobile di terzi non possono essere classificate come bene ammortizzabile proprio del soggetto che le ha sostenute, e quindi non è ammesso il rimborso dell'Iva; la stessa Iva può comunque essere posta in detrazione se i costi sono inerenti l'attività d'impresa.

La detrazione dell'Iva

Sono interessati al rimborso dell'Iva sugli acquisti gli agricoltori che hanno optato per il regime normale Iva, risultando più conveniente detrarre l'imposta pagata per le spese, che calcolare la detrazione forfettaria applicando le percentuali di compensazione previste per i prodotti agricoli venduti.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5753 del 10-3-2010, ha evidenziato la detraibilità dell'imposta (ovvero che può essere portata a credito) per tutte le operazioni poste in essere nell'attività d'impresa, purché vi sia un nesso tra le operazioni a valle e quelle a monte dello svolgimento dell'attività, che deve essere soggetta a Iva.

La Corte di cassazione nella sentenza 12-4-2006 n. 8353 ha tuttavia precisato che la detrazione Iva spetta anche in assenza di operazioni attive (vendite), purché gli acquisti che portano l'Iva a credito siano stati compiuti in stretta connessione con gli scopi dell'im-

presa (ad esempio, le attività preparatorie alla futura produzione e vendita di prodotti).

In merito al momento in cui sorge il diritto della detrazione dell'Iva, la risoluzione ministeriale 29-7-2008 n. 321/E ha chiarito che per beneficiare del di-

ritto alla detrazione non occorre attendere il momento nel quale i beni acquistati sono di fatto impiegati, ma è sufficiente il fatto che si riferiscono a operazioni che danno diritto alla detrazione (ad esempio l'Iva pagata per le spese di impianto di un nuovo vigneto, che entra in produzione in un momento successivo al sostenimento delle stesse).

Infine, evidenziamo che la Corte di cassazione Sezione V civile con la sentenza 30-4-2009 n. 10079 ha specificato che l'Iva assolta da un imprenditore agricolo affittuario dell'azienda con fabbricati, relativamente alle spese di ristrutturazione di fabbricati destinati all'attività agrituristica, è detraibile se per tale attività l'agricoltore ha optato per il regime normale Iva (in luogo di quello forfettario previsto per l'agriturismo); per questo è rilevante l'effettivo uso dei fabbricati piuttosto che le mere risultanze catastali. •

Il rimborso Iva può essere chiesto come bene ammortizzabile solo per la parte di spesa riferita a beni amovibili rispetto all'immobile